

*Scuola di Alta Formazione*

## ***CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELLE MIGRAZIONI***

### ***Lezione 3.1***

#### ***Unità familiare e Tutela dei minori***

***AVV. Celina Frondizi***

## UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEL MINORE

### DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

La legge si riferisce al **diritto all'unità familiare** e alla tutela del minore. Con sentenza del 1995 la Corte Costituzionale riconosce il ricongiungimento familiare come un diritto soggettivo.

Il principio dell'unità familiare è un diritto fondamentale tutelato dall'ordinamento che si applica anche ai cittadini stranieri. E' regolato dall'art. 29 T.U. Questo diritto costituisce un passo essenziale nel percorso di integrazione nella società italiana.

Il **ricongiungimento familiare** è stato definito come il diritto concesso al cittadino straniero che vive regolarmente in Italia a mantenere o a riacquistare l'unità con i suoi familiari a condizione che egli disponga di un alloggio adeguato con certificato di idoneità abitativa e di un reddito che varia a seconda del numero di persone facenti parte del nucleo familiare.

## *VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE*

Il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non può essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

La richiesta di **nulla osta per ricongiungimento familiare** può essere presentata dallo straniero titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di un permesso di soggiorno di almeno un anno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi.

Deve essere presentata, con modalità informatiche e corredata dalla documentazione richiesta, allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale con le stesse modalità ne rilascia ricevuta (ex legge n. 46/2017).

La Questura, verificata l'assenza di motivi ostativi all'ingresso dei familiari, emette parere favorevole e rilascia il nullaosta entro 90 giorni dalla richiesta e lo trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente presso la quale il familiare può chiedere il visto per ricongiungimento familiare.

Dopo l'art. 29, è stato introdotto **l'art. 29-bis** che disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati

*Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.*

**N.B. Il dec. legislativo n. 18/2014 ha esteso la normativa anche ai titolari di protezione sussidiaria che hanno quindi gli stessi diritti dei rifugiati politici.**

*Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.*

*Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.*

La richiesta può essere presentata per:

- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; non è possibile richiedere il ricongiungimento familiare se lo straniero regolarmente soggiornante è già sposato con altro coniuge residente in Italia (**divieto di poligamia**);
- per i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- per i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- per i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute. Bisogna essere titolari di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento ai figli, si considerano **minori** quelli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento.

I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

Se il legame di parentela non può essere documentato con certificati o attestazioni (nel caso in cui, cioè, manchi un'autorità riconosciuta) oppure vi siano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione, si può ricorrere all'esame del DNA.

**N.B.** Con l'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 sulle c.d. Unioni civili, le norme sul ricongiungimento familiare si applicano anche al partner nelle coppie omosessuali.

### IL VISTO D'INGRESSO PER FAMILIARE AL SEGUITO

Il familiare che desidera entrare in Italia assieme al titolare di permesso di soggiorno di lunga durata o di soggiorno non inferiore a un anno può richiedere un visto di ingresso per familiare al seguito alle stesse condizioni per cui è possibile richiedere il visto per ricongiungimento familiare. La procedura per il rilascio del nulla osta è analoga a quella per il nulla osta al ricongiungimento familiare: la domanda va inoltrata online allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

## IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

E' rilasciato allo straniero entrato in Italia con visto per ricongiungimento familiare o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare; ai cittadini regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio in Italia con cittadini italiani, di uno Stato UE oppure con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. In mancanza di prole la **convivenza** è requisito indispensabile.

Viene inoltre rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante che possiede i requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano, di uno Stato UE residente in Italia o straniero regolarmente soggiornante in Italia (in questo caso il permesso di soggiorno in possesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari) nonché al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha durata pari a quello del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile assieme a quest'ultimo. Inoltre, esso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento oppure in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio.

I titolari di questo PDS hanno diritto di accesso ai servizi socio-assistenziali, all'iscrizione a corsi di studio o formazione professionale, all'iscrizione nel collocamento e allo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

**N.B.** In caso di diniego di rilascio del PDS per motivi di ricongiungimento familiare si può fare ricorso al Tribunale sezione specializzata in materia di immigrazione (ex legge n. 46/2017).

## IL MATRIMONIO DEL CITTADINO STRANIERO IN ITALIA

Il cittadino straniero anche se non residente o domiciliato, può sposarsi in Italia secondo la propria legge nazionale presso l'autorità diplomatica o consolare del proprio Paese se entrambi gli sposi sono stranieri oppure secondo la legge italiana dinanzi all'ufficiale di stato civile, ai ministri di culto cattolico e ai ministri di culti acattolici ammessi in Italia.

Secondo la legge italiana il matrimonio è soggetto alle condizioni previste dall'ordinamento: non devono quindi sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile (interdizione, difetto di libertà di stato, parentela ed affinità non dispensabili, delitto, divieto temporaneo di nuove nozze) e si devono rispettare i limiti di età minima per contrarre matrimonio. Lo straniero deve presentare un nulla osta al matrimonio rilasciato dall'autorità competente, che viene tradotto e autenticato (salvo specifici casi di esenzione in base ad accordi internazionali). Ricevuto il nulla osta, l'ufficiale di stato civile può solo eccepire la minaccia all'ordine pubblico o al buon costume in caso di celebrazione; altrimenti, deve procedere con le pubblicazioni.

I rifugiati e gli apolidi non devono produrre il nullaosta ma una certificazione attestante la loro condizione.

Per evitare il fenomeno dei matrimoni degli stranieri con gli italiani al solo scopo di regolarizzarsi ed ottenere la cittadinanza, la legge 94/2009 aveva introdotto l'obbligo di presentare un PDS per contrarre matrimonio. In seguito, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale requisito con sentenza del 25 luglio 2011, n. 245.



## LA TUTELA DEI MINORI

Particolare attenzione viene posta alle misure a tutela dei minori.

L'art. 28, co.3 T.U. stabilisce che nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi al diritto all'unità familiare deve essere preso in considerazione il superiore interesse del minore in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989.

E' prevista infatti la loro tutela a prescindere della loro condizione di regolarità sul territorio nazionale, in particolare in materia di istruzione e salute.

Infatti, hanno diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche continuative, per malattia ed infortuni (art. 35, co. 3 T.U.) e l'obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (art. 38 T.U.) mentre il diritto al lavoro spetta solo ai minori **regolarmente soggiornanti** e nel rispetto delle norme sul lavoro minorile.

I minori stranieri possono essere regolarmente soggiornanti sul territorio italiano perché entrati in base al ricongiungimento familiare. Possono essere entrati da soli (c.d. minori non accompagnati) o soggiornare in condizione irregolare.

In generale, i minori stranieri non possono essere espulsi, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, su provvedimento del Tribunale per i minorenni, e fermo restando il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi (art. 19, co. 2, lett. a) T.U.)

Non possono essere espulsi o respinti alla frontiera qualora vadano incontro a persecuzione nel Paese di provenienza (art. 19, co. 1 T.U.) potendo dunque presentare richiesta di protezione internazionale. In ogni caso, il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione dei minori devono essere effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate (art.19, co. 2-bis T.U.).

Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato , a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni ([modifica introdotta dalla legge n. 47/2017](#)).

Inoltre, il minore straniero che convive con il genitore regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino ai 14 anni. Dopo il compimento dei 14 anni e fino alla maggiore età viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari oppure un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

**N.B. Con la legge Europea 2015-2016 ai minori di 14 anni verrà rilasciato un PDS autonomo rispetto a quello dei genitori.**

L'esistenza di gravi problemi psico-fisici del minore che si trova in Italia è condizione sufficiente affinché il Tribunale per i minorenni autorizzi l'ingresso e la permanenza temporanea in Italia di un suo familiare (art. 31, co.3 T.U.).

In questo caso viene rilasciato un permesso per assistenza minore per il periodo di tempo stabilito dal giudice, rinnovabile e che permette di svolgere attività lavorativa.

## MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con la recente legge n. 47 del 7 aprile 2017 recante **“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori non accompagnati”** finalmente è stata adottata una normativa *ad hoc* per i minori stranieri non accompagnati.

L'art. 1 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 stabilisce che i minori non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'UE. Vengono considerati soggetti maggiormente vulnerabili.

L'art. 2 della legge introduce una definizione di MSNA :

**"per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.**

## *VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE*

Le principali novità introdotte dalla legge sono:

a) in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati (articolo 19 comma 1-bis del T.U.). Nel caso debba essere disposta, in base al T.U. l'espulsione del MSNA, il provvedimento sarà adottato dal Trib. per i Minori, su richiesta del Questore, a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore;

b) viene introdotta una procedura ad hoc per la identificazione dei minori stranieri non accompagnati (articolo 19-bis del dec. legislativo n. 142 del 2015) e per la determinazione dell'età, che prevede la partecipazione di **mediatori culturali** e del tutore o tutore provvisorio ma sempre dopo che gli sia stata garantita un'immediata assistenza umanitaria. Se permangono dubbi sull'età la Procura della Repubblica presso il Trib. per i minori potrà disporre esami socio sanitari previa informativa all'interessato;

**N.B.** Il d.p.c.m. n.234 /2016 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, si potrebbe adoperare per la determinazione dell'età di tutti i MSNA.

c) vengono introdotti appositi "permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione" (articolo 10);

**per minore età:** nel caso di MSNA rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, viene rilasciato su richiesta del minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ed è valido fino al compimento della maggiore età;

**per motivi familiari:** per il minori di 14 anni affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano e con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante o ad un cittadino italiano convivente.

d) gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza (articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 184 del 1983);

e) il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al

## VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

superiore interesse del minore, dal Tribunale per i minori competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia (articolo 15);

f) presso ogni Tribunale per i minori è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini;

g) il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale e beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;

h) è prevista l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei MSNA presso il Min. del lavoro e delle politiche sociali e la compilazione della **cartella sociale** del minore con tutti i dati ed elementi utili a determinare la migliore soluzione di lungo periodo per il minore a cura della struttura di accoglienza e trasmessa ai Servizi sociali e alla Procura;

## *VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE*

- i) particolare tutela ai MSNA vittime di tratta, programma specifico di assistenza anche oltre il compimento della maggiore età;
- l) particolari misure per MSNA richiedenti protezione internazionale che devono essere accolti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati nei progetti destinati specificamente per soggetti vulnerabili.
- m) le strutture di accoglienza devono soddisfare standard minimi dei servizi e assistenza fornite dalle strutture residenziali per minori e devono essere debitamente accreditate ed autorizzate;
- n) sono garantiti il diritto alla salute e all'istruzione.

*Scuola di Alta Formazione*

